



Area Beni
Modulo Copertura Casa
Contenuto+
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione

Edizione luglio 2024

Mod. 186321-013-003-07/2024

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo


Modulo Copertura Casa Contenuto+

Caro Cliente,

il **Modulo Copertura Casa Contenuto+** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura e di Intesa Sanpaolo RBM Salute che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**



Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Copertura Casa Contenuto+** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con il simbolo della lente di ingrandimento.
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di XME Protezione, disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e sul sito di Intesa Sanpaolo RBM Salute www.intesasanpaolorbmsalute.com e che le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza, è composto da:

- **Condizioni di Assicurazione di XME Protezione**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Appendice alle Condizioni di assicurazione del Modulo acquistato**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO+

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Pag. 3 di 16

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO	Pag. 3 di 16
Art. 1.1 Incendio Contenuto	Pag. 3 di 16
Art. 1.2 Altri eventi al Contenuto	Pag. 4 di 16
1.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 4 di 16
1.2.2 Atti vandalici e dolosi di terzi	Pag. 4 di 16
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 4 di 16
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 4 di 16
1.2.5 Fenomeni elettrici	Pag. 4 di 16
1.2.6 Lastre e cristalli	Pag. 4 di 16
Art.1.3 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 4 di 16
Art.1.4 Dolo e colpa grave	Pag. 5 di 16
Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 5 di 16
Art. 2.1 Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 5 di 16
Art. 2.2 Altri eventi al Contenuto	Pag. 6 di 16
2.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 6 di 16
2.2.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 6 di 16
2.2.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 6 di 16
2.2.4 Fenomeni elettrici	Pag. 6 di 16
2.2.5 Lastre e cristalli	Pag. 6 di 16
Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 7 di 16
Art. 3.1 Altri eventi al Contenuto	Pag. 7 di 16
3.1.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 7 di 16
3.1.2 Atti vandalici e dolosi di terzi	Pag. 7 di 16
3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 7 di 16
3.1.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 8 di 16
3.1.5 Fenomeni elettrici	Pag. 8 di 16
3.1.6 Lastre e cristalli	Pag. 8 di 16
3.1.7 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 8 di 16
Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 8 di 16
Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA	Pag. 8 di 16
Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 8 di 16
Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 8 di 16
Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA DEL MODULO	Pag. 9 di 16
Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 9 di 16
Art. 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO	Pag. 9 di 16
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio	Pag. 9 di 16
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco	Pag. 9 di 16
Art. 10.3 Variazione delle somme assicurate	Pag. 9 di 16

SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO+

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Pag. 10 di 16

Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 10 di 16
Art. 11.1 Denuncia del sinistro	Pag. 10 di 16
Art. 11.2 Incendio e Altri eventi al Contenuto	Pag. 10 di 16
Art. 11.3 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 11 di 16
Art. 11.4 Mandato dei periti	Pag. 11 di 16
Art. 11.5 Determinazione del danno	Pag. 11 di 16
11.5.1 Contenuto (Valore a nuovo)	Pag. 11 di 16

Indice

Art. 11.6 Applicazione delle franchigie	Pag. 12 di 16
Art. 11.7 Riparazione in forma diretta	Pag. 12 di 16
Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 12 di 16
Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 12 di 16
Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 12 di 16
Art. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 12 di 16
GLOSSARIO	Pag. 13 di 16
Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE	Pag. 16 di 16

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del **Modulo Copertura Casa Contenuto+** - Modello n. 186321-013-003 (d'ora in poi anche il Modulo) che il Contraente può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza) o in un secondo momento e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza. Il Modulo può essere acquistato solo se già acquistato:

- il Modulo Copertura Casa Fabbricato+ Modello n.186321-012-003

Il numero di Modello identifica la versione del Modulo in commercializzazione.



Il Contraente, una volta acquistato il Modulo, può acquistare, inoltre, fino a quando lo stesso è in commercializzazione i Moduli Copertura Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+, Alluvione Proprietario+ (d'ora in poi Moduli Casa) identificati rispettivamente dal Modello n.186321- 015 - 003, - Modello n.186321 016 - 003 e - 003- Modello n.186321 017 - 003




I numeri di Modello indicati nella copertina dei Moduli Casa identificano la versione dei Moduli Casa in commercializzazione.

Le Condizioni di Assicurazione del Modulo e dei Moduli Casa sono pubblicate sul sito web di Intesa Sanpaolo Assicura (d'ora in poi la Compagnia) nella versione in commercializzazione, identificata dal relativo numero di Modello.

Il Contraente, pertanto, può acquistare il Modulo e i Moduli Casa nella versione dei Modelli sopra riportati fino a quando è in commercializzazione. Cessata la commercializzazione dei Moduli Casa, questi ultimi non sono più acquistabili.

Il Contraente può coincidere con il soggetto assicurato (d'ora in poi il Cliente) oppure può acquistare il Modulo per altro soggetto (d'ora in poi l'Assicurato).

Da ricordare	
	<p>Contenuto</p> <p>L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa. <p>Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.</p> <p>Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.</p>
	<p>Contenuto delle pertinenze</p> <p>Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).</p>

	Da ricordare	
	<p>Pertinenze</p>	<p>I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.</p> <p>Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.</p>
	<p>Terzi</p>	<p>Si intendono terzi tutti i soggetti ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, inclusi i genitori e i figli • ogni persona che conviva con l'Assicurato in modo continuativo • i minori in affido familiare.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per altri Assicurati le seguenti garanzie sempre presenti:

- Incendio Contenuto
- Altri eventi al Contenuto

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.


Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Valore totale del contenuto presente nel fabbricato	40.000 euro
Somma assicurata per Contenuto	20.000 euro
Danno subito a seguito di incendio del Contenuto	30.000 euro

La polizza paga 20.000 euro.

Con la stessa polizza è possibile assicurare il Contenuto di massimo 10 immobili di proprietà o in locazione.

ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO



Art.1.1 Incendio Contenuto

Il Contenuto è l'insieme dei beni per uso domestico e personale anche se di proprietà di terzi che si trovano all'interno del fabbricato indicato nel Modulo di polizza compreso il contenuto all'interno delle pertinenze.

La Compagnia paga in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al Contenuto causati da:

- incendio
- fulmine
- implosione, esplosione e scoppio anche se avvenuti all' esterno del fabbricato
- caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose da questi trasportate
- bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
- fumo, gas e vapori
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

Art.1.2 Altri eventi al Contenuto

La Compagnia include i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale.

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non posti nelle vicinanze.

1.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

- a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- c) precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine)

1.2.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi

Sono i danni commessi da soggetti terzi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse.

Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono i danni causati da:

- a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
- b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato.
- e) rottura accidentale di tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione o ai relativi raccordi dovuta a:

- a) guasto, rottura o difetto
- b) occlusione, rigurgito e trabocco
- c) fatto di terzi

1.2.5 Fenomeni elettrici

Sono i danni causati dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.

1.2.6 Lastre e cristalli

Sono i danni a specchi, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, dovuti a rottura accidentale, diversi da quelli già previsti in altre garanzie, sia fissi che mobili, stabilmente installati all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata. Sono compresi i costi di trasporto e installazione. La garanzia opera anche per le lastre e cristalli facenti parte del fabbricato.

Art.1.3 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

La Compagnia inoltre paga se dipendono dagli eventi assicurati

- a) i guasti causati dall'Autorità, da terzi, dal Cliente o dall'Assicurato, intervenuti per impedire o limitare il danno
- b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata
- c) le spese per traslocare e ricollocare il contenuto fino a 1.500 euro per sinistro
- d) le spese per sostituire il combustibile in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato, fino a 2.500 euro per sinistro
- e) le spese per rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino a 500 euro per sinistro

da sapere: la Compagnia, in caso di sinistro può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: quindi le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in questa casistica

maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il condominio

da sapere: per apparecchiature domestiche si intendono tutte gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita è causata da un errore dell'installatore

Art.1.4 Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui devono rispondere a norma di legge.

Facciamo chiarezza su dolo e colpa grave

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art.2.1 Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. di smarrimento e di sottrazione in genere, di furto o rapina
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali

Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dall'Assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

Art.2.2 Altri Eventi al Contenuto

2.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:

1. inondazioni, alluvioni comprese le bombe d'acqua, allagamenti o mareggiate
2. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
3. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
4. gelo
5. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
6. sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

Sono esclusi i danni al Contenuto collocato:

7. all'aperto
8. all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

2.2.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:

1. umidità e stillicidio
2. insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
3. rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

2.2.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono esclusi i danni all'elettrodomestico che ha causato la fuoriuscita di acqua.

2.2.4 Fenomeni elettrici

Sono esclusi i danni al contenuto:

1. causati da difetti dei materiali o di costruzione
2. dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione
3. subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

2.2.5 Lastre e cristalli

Sono esclusi i seguenti danni:

1. dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione
2. rigature o scheggiature
3. a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento
4. derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai nonché i danni avvenuti in occasione di lavori sulle lastre stesse
5. da furto consumato e tentato

da sapere: ad esempio, il pluviale o la grondaia intasata da aghi di pino o foglie che non permettono il corretto deflusso dell'acqua

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art.3.1 Altri eventi al Contenuto

Al momento della sottoscrizione il Cliente può scegliere tra due franchigie: BASE e RIDOTTA

Altri Eventi al Fabbricato	BASE	RIDOTTA
Fenomeni atmosferici	500 €	250€
Atti vandalici e dolosi di terzi	200 €	100€
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	200 €	100€
Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche	200 €	100€
Fenomeni elettrici	200 €	100€
Ricerca guasti e riparazione tubature gas	200 €	100€

Non si applicano le franchigie scelte se, alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato aveva già installato nel proprio fabbricato le seguenti misure preventive per:

- fenomeni atmosferici: persiane o serrande antivento e antigrandine
- fenomeni elettrici: scaricatore di tensione, dispositivo di protezione applicato al quadro elettrico, per la gestione dei picchi di sovratensione

3.1.1 Fenomeni atmosferici

Sono compresi i danni al Contenuto:

- dovuti al bagnamento del contenuto, solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico
- causati dal crollo totale o parziale del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, fino al 50% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata **deducendo una franchigia di 250 euro o 500 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).**

3.1.2 Atti vandalici e dolosi di terzi

I danni dovuti ad atti di terrorismo sono inclusi fino ad un importo pari al 50% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza

La somma dovuta è calcolata **deducendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).**

3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono compresi, per ciascun sinistro e per annualità di polizza, i danni al Contenuto causati da:

- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, fino a 30.000 euro
- occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine, fino a 30.000 euro;
- occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino a 2.500 euro
- gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino a 2.500 euro
- rottura accidentale delle tubature interrate fino a 2.500 euro

La somma dovuta è calcolata **deducendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).**

misure preventive: insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

scaricatore di tensione: lo scaricatore di tensione chiamato anche Spd (Surge Protection Device) è un dispositivo che viene montato a monte dell'impianto elettrico e non è il salvavita



bagnamento: si intende infiltrazione di acqua piovana

3.1.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione o dai relativi raccordi, dovuta a:

- a) guasto, rottura o difetto
- b) occlusione, rigurgito e trabocco
- c) fatto di terzi

fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata **deducendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).**

3.1.5 Fenomeni elettrici

Sono compresi i danni causati da fenomeni elettrici al Contenuto, **fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.**

La somma dovuta è calcolata **deducendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).**

3.1.6 Lastre e cristalli

I danni dovuti a rottura accidentale sono compresi **fino a 2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.**

La somma dovuta è calcolata **deducendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente) o dall'Assicurato.**

3.1.7 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Sono comprese le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, **fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro.**

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide in Italia.

ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- dell'Assicurato o del Cliente
- delle persone ospitate dal Cliente o dall'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, anche con riferimento al Modulo Casa Fabbricato+, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo o risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, la Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.

In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, sono rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo copertura casa Fabbricato+ nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione.

In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Contenuto+, Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+ e Alluvione Proprietario+, se acquistati, terminano alla data di scadenza della polizza.





ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, con le modalità di comunicazione scelte dal Cliente, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

Il pagamento del premio equivale a manifestazione di volontà di accettazione della modifica del premio.

In alternativa, entro la data di scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Contenuto+ e dei Moduli Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+ e Alluvione Proprietario+, se acquistati, terminano alla data di scadenza della polizza.

In caso di presenza di ulteriori Moduli diversi da quelli indicati, gli stessi si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno.

Se non sono presenti altri Moduli la polizza si estingue.

ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di eventi relativi alle garanzie, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' articolo Procedure per la valutazione del danno delle Condizioni contrattuali.

La richiesta può essere effettuata tramite:



posta inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



e-mail, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com



fax: al numero 011.093.1062

ARTICOLO 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO

Art.10.1 Aggravamento del rischio

Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

La Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione comunica al Cliente o all'Assicurato l'accettazione del rischio, con o senza variazione del premio, o, in alternativa, la disdetta dal Modulo.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati alla Compagnia possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.

Art.10.3 Variazione delle somme assicurate

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.

A fronte della richiesta la Compagnia, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice Contrattuale.

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

riferimento normativo: art. 1898 Codice Civile

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.11.1 Denuncia del sinistro



Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione) il Cliente deve denunciare il sinistro alla Compagnia appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale.



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00



utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Assicura (www.intesasanpaoloassicura.com)



e-mail: sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure sinistri@intesasanpaoloassicura.com



raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 - Torino



fax: al numero 011.093.1062



Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia



I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Art.11.2 Incendio e Altri eventi al Contenuto



Il Cliente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia (per i danni da Incendio doloso, atti vandali e dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la denuncia di sinistro
- c) fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno. L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

Residui del sinistro

Ecco alcuni esempi:

- Arredi danneggiati
- Elettrodomestici danneggiati
- Oggetti ad uso personale e domestico danneggiati



da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito)

riferimento normativo: Articolo 1914 del Codice Civile

Art 11.3 Procedure per la valutazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, l'ammontare del danno è determinato:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata; oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente o dall'Assicurato con "atto unico di nomina e mandato dei periti". fra i due periti gli stessi devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compite del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 11.4 Mandato dei periti

Nel caso sia necessario dare mandato ai periti, gli stessi devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 11.2 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Resta salva la possibilità per la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

Art. 11.5 Determinazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale.

11.5.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati;
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

La somma dovuta non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del sinistro. Dall'importo sarà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

- a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
- b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.
- c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
- d) per i titoli di credito:
 - la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro scadenze
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
- e) Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

da sapere: ad esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo



valore nominale: di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente



La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

Facciamo chiarezza



Valore al momento del sinistro

È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, del grado di vetustà, dell'uso, dello stato di conservazione e di altri eventuali degni.

Valore a nuovo

È il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stimano le spese necessarie per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

Art. 11.6 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al pagamento del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

Art. 11.7 Riparazione in forma diretta

Nel caso in cui la Compagnia ritenga indennizzabile un sinistro con un importo di danno presumibile inferiore a 2.000 euro, la Compagnia, tramite il perito incaricato, può proporre al Cliente o all'Assicurato di avvalersi dell'intervento di artigiani convenzionati che procederanno direttamente alla riparazione del danno. In questo caso il Cliente o l'Assicurato non deve anticipare la spesa di riparazione (Riparazione Diretta) e non vengono applicate le eventuali franchigie previste dalle garanzie.

ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'importo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale.

ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO



In caso di sinistro, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia, il Cliente o l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto al pagamento o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Incendio, Altri eventi al Contenuto

Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto al pagamento dell'indennizzo/rimborso.

ARTICOLO 15. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna per l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

GLOSSARIO

ANNUALITA' DI POLIZZA

Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA XME PROTEZIONE

Documentazione contrattuale relativa alle Condizioni di Assicurazione del singolo Modulo.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Cliente che contiene le variazioni contrattuali e che deve essere conservato insieme al Modulo di polizza.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che può essere anche diversa dal Contraente

CONTRAENTE/CLIENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura. Può coincidere con l'Assicurato.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138

CONTENUTO

L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del Fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori
- beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.

Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.

CONTENUTO DELLE PERTINENZE

Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).

CONVIVENTI DI FATTO

Si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 cd Legge Cirinnà).

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

La parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per gli altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

MISURE PREVENTIVE

Insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

MODULO

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO

È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

TERZI

Si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, inclusi i genitori e i figli e ogni persona che conviva con l'Assicurato in modo continuativo e i minori in affidamento familiare.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie); per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una franchigia per sinistro che può variare a seconda della scelta effettuata dal Cliente e indicata nel modulo di polizza.

Altri eventi al Contenuto			
Garanzie	Descrizione Garanzie	Limiti di Indenizzo	Franchigie BASE/RIDOTTA
Altri eventi al Contenuto	Fenomeni atmosferici	50% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	500/250 euro
	Atti vandalici e dolosi di terzi	50% della somma assicurata per il contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate	200/100 euro
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fenomeni elettrici	€ 5.000 per Sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Lastre e cristalli	€ 2.000 per Sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro

Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto			
	Descrizione Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie
Estensioni delle coperture incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	-
	Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto	1.500 euro per sinistro	-
	Spese per rimpiazzare il combustibile	2.500 euro per sinistro	-
	Spese per il rifacimento dei documenti personali	500 euro per sinistro	-

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28